



COMUNE DI CHIAVERANO
Provincia di Torino

**REGOLAMENTO
DI
POLIZIA URBANA
E ANNONARIA**

Approvato con Delibera di C.C. n. 25 del 27/04/2009

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	4
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	4
<i>ART. 1 FINALITÀ E DEFINIZIONI.....</i>	<i>4</i>
<i>ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE</i>	<i>4</i>
<i>ART. 3 VIGILANZA E ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI.....</i>	<i>5</i>
<i>ART. 4 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER LE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI PREVISTE DAL PRESENTE REGOLAMENTO</i>	<i>5</i>
TITOLO II SICUREZZA E QUALITA' DEL VIVERE COMUNE	8
CAPO I SALVAGUARDIA DEL VIVERE IN COMUNITÀ	8
<i>ART. 5 SPAZI E AREE PUBBLICHE</i>	<i>8</i>
<i>ART. 6 COMPORTAMENTI VIETATI.....</i>	<i>8</i>
CAPO II SALVAGUARDIA DEL VERDE	10
<i>ART. 7 DIVIETI.....</i>	<i>10</i>
<i>ART. 8 VERDE PRIVATO.....</i>	<i>11</i>
CAPO III IGIENE, TUTELA AMBIENTALE E SICUREZZA.....	11
<i>ART. 9 PROTEZIONE DI POZZI, CISTERNE, SCAVI E SIMILI.....</i>	<i>11</i>
<i>ART. 10 APERTURA DI BOTOLE E CHIUSINI</i>	<i>11</i>
<i>ART. 11 PITTURE E VERNICIATURE FRESCHE</i>	<i>12</i>
<i>ART. 12 INSTALLAZIONE DI TRALICCI, GRU, E ALTRI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO</i>	<i>12</i>
<i>ART. 13 OGGETTI MOBILI</i>	<i>12</i>
<i>ART. 14 OPERAZIONI DI VERNICIATURA, CARTEGGIATURA E SABBIAURA SVOLTE ALL'APERTO</i>	<i>13</i>
<i>ART. 15 EMISSIONI ESALAZIONI DI FUMO E POLVERE, ACCENSIONE FUOCHI</i>	<i>13</i>
<i>ART. 16 FUOCHI ARTIFICIALI.....</i>	<i>14</i>
<i>ART. 17 DIVIETO DI CAMPEGGIO LIBERO.....</i>	<i>14</i>
<i>ART. 18 MARCIAPIEDI E PORTICI.....</i>	<i>15</i>
<i>ART. 19 MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DELLE AREE</i>	<i>15</i>
<i>ART. 20 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE.....</i>	<i>16</i>
<i>ART. 21 SCARICO DI RESIDUI DI COSTRUZIONI E RIPARAZIONI.....</i>	<i>16</i>
<i>ART. 22 DOMANDA PER L'INSTALLAZIONE DI TENDE.....</i>	<i>16</i>
<i>ART. 23 BARACCHE E ORTI.....</i>	<i>17</i>
<i>ART. 24 DELIMITAZIONE DI AREA DI SOSTA PRIVATA.....</i>	<i>17</i>
<i>ART. 25 LUMINARIE, ADDOBBI E FESTONI SENZA FINI PUBBLICITARI.....</i>	<i>18</i>
<i>ART. 26 PRODUZIONE DI ESALAZIONI, GAS E VAPORI NAUSEANTI O INQUINANTI.....</i>	<i>18</i>
<i>ART. 27 OPERAZIONI DI VUOTATURA E SPURGO DEI POZZI NERI</i>	<i>19</i>
<i>ART. 28 TRASPORTO DI LETAME E DI MATERIALI DI FACILE DISPERSIONE.....</i>	<i>19</i>
<i>ART. 29 ATTIVITA' INTERDETTE IN ZONE DI PARTICOLARE INTERESSE AMBIENTALE.....</i>	<i>19</i>
CAPO IV NETTEZZA PUBBLICA	20
<i>ART. 30 PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO</i>	<i>20</i>
<i>ART. 31 PULIZIA DELLE AREE LIMITROFE A PUBBLICI ESERCIZI ED ESERCIZI COMMERCIALI.....</i>	<i>21</i>
<i>ART. 32 ESPOSIZIONE DI PANNI E TAPPETI.....</i>	<i>21</i>
<i>ART. 33 PULIZIA FOSSATI.....</i>	<i>21</i>
<i>ART. 34 RIFIUTI.....</i>	<i>22</i>
<i>ART. 35 SGOMBERO DELLA NEVE</i>	<i>22</i>
CAPO V TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA	22
<i>ART. 36 DISPOSIZIONI GENERALI.....</i>	<i>22</i>
<i>ART. 37 LAVORO NOTTURNO.....</i>	<i>23</i>
<i>ART. 38 ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIE RUMOROSE.....</i>	<i>23</i>
<i>ART. 39 ABITAZIONI E ALTRI LUOGHI PRIVATI.....</i>	<i>24</i>
<i>ART. 40 SPETTACOLI E TRATTENIMENTI.....</i>	<i>24</i>
<i>ART. 41 STRUMENTI MUSICALI.....</i>	<i>25</i>
<i>ART. 42 APPARECCHI SONORI A BORDO DI VEICOLI</i>	<i>25</i>
<i>ART. 43 PUBBLICITÀ FONICA.....</i>	<i>26</i>
<i>ART. 44 DISPOSITIVI ACUSTICI ANTIFURTO.....</i>	<i>26</i>
<i>ART. 45 CAMPANE</i>	<i>27</i>
<i>ART. 46 SCHIAMAZZI.....</i>	<i>27</i>
<i>ART. 47 SOSTA O FERMATA DI VEICOLI A MOTORE.....</i>	<i>27</i>

TITOLO III SUOLO PUBBLICO	28
<i>ART. 48 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO</i>	28
<i>ART. 49 DISPOSIZIONI PARTICOLARI.....</i>	28
<i>ART. 50 OCCUPAZIONI CON SPETTACOLI VIAGGIANTI.....</i>	28
<i>ART. 51 OCCUPAZIONI CON STRUTTURE PUBBLICITARIE.....</i>	29
<i>ART. 52 CORTEI, CERIMONIE, RIUNIONI E MANIFESTAZIONI.....</i>	29
<i>ART. 53 AFFISSIONE MANIFESTI E SCRITTE.....</i>	30
<i>ART. 54 INSEGNE, VETRINE E PUBBLICITA' LUMINOSA.....</i>	30
<i>ART. 55 LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ</i>	30
<i>ART. 56 TRASLOCHI.....</i>	31
<i>ART. 57 RACCOLTA FONDI, RACCOLTA FIRME, COMIZI.....</i>	31
TITOLO IV POLIZIA ANNONARIA.....	32
<i>ART. 58 ERBORISTERIE.....</i>	32
<i>ART. 59 VENDITA CON CONSUMO IMMEDIATO NEGLI ESERCIZI DI VICINATO.....</i>	32
<i>ART. 60 ATTIVITA' MISTE</i>	32
<i>ART. 61 COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE</i>	33
<i>ART. 62 COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE – REGIME DELLE AREE.....</i>	33
<i>ART. 63 ATTIVITA' DI VENDITA IN FORMA ITINERANTE – MODALITA' DI SVOLGIMENTO.....</i>	34
<i>ART. 64 OCCUPAZIONI PER ESPOSIZIONE DI MERCI.....</i>	34
<i>ART. 65 ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI O BEVANDE ALL'ESTERNO DI PUBBLICO ESERCIZIO.....</i>	35
<i>ART. 66 INSEDIAMENTO DI ATTIVITA' PRODUTTIVE.....</i>	35
<i>ART. 67 ESPOSIZIONE TEMPORANEA DI MERCI.....</i>	36
<i>ART. 68 COMMERCIO FISSO E AMBULANTE.....</i>	36
<i>ART. 69 CONTEGNO DEGLI ESERCENTI IL COMMERCIO.....</i>	36
<i>ART. 70 ELEMENTI DI ARREDO.....</i>	37
TITOLO V ACQUE INTERNE	38
<i>ART. 71 BALNEAZIONE.....</i>	38
<i>ART. 72 NAVIGAZIONE.....</i>	38
<i>ART. 73 UTILIZZO SPAZI PUBBLICI</i>	39
<i>ART. 74 DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DELLA PESCA</i>	40
TITOLO VI DISCIPLINA DELLA DETENZIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI	41
<i>ART. 75 PRINCIPI GENERALI.....</i>	41
<i>ART. 76 BENESSERE DEGLI ANIMALI.....</i>	41
<i>ART. 77 TUTELA E CUSTODIA DEGLI ANIMALI</i>	42
<i>ART. 78 DETENZIONE DEI CANI.....</i>	42
<i>ART. 79 RESPONSABILITA' DEL DETENTORE</i>	43
<i>ART. 80 RIPRODUZIONE DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE</i>	44
<i>ART. 81 ACCALAPPIAMENTO CANI VAGANTI E/O RANDAGI.....</i>	44
<i>ART. 82 CUSTODIA E DESTINAZIONE DEI CANI ACCALAPPIATI.....</i>	44
<i>ART. 83 CANI DA PASTORE, DA CACCIA E DI PUBBLICA UTILITA'.....</i>	44
TITOLO VII VARIE.....	45
<i>ART. 84 DISCIPLINA DELL'USO DELLE ACQUE</i>	45
<i>ART. 85 RACCOLTE DI MATERIALE E VENDITE DI BENEFICIENZA</i>	45
<i>ART. 86 ACCATTONAGGIO</i>	45
<i>ART. 87 ARTISTI DI STRADA</i>	46
<i>ART. 88 CONTRASSEGNI DEL COMUNE.....</i>	46
TITOLO VIII.....	47
SANZIONI - NORME TRANSITORIE E FINALI	47
<i>ART. 89 ENTRATA IN VIGORE</i>	47
<i>ART. 90 SANZIONI.....</i>	47
<i>ART. 91 IMPORTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE</i>	48
<i>ART. 92 COMPETENZE ATTUATIVE E GESTIONALI.....</i>	48

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 FINALITÀ E DEFINIZIONI

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina i comportamenti e le attività che possono influire sulla vita della comunità in modo da garantire la sicurezza, la convivenza civile, la tutela della qualità della vita, dell'ambiente, degli animali e per consentire la fruibilità dei beni e degli spazi comuni.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono dettate in armonia e fatte salve le norme speciali di rango pari o superiore vigenti in materia e in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico, alle previsioni dello Statuto della comunità e a quelle degli altri regolamenti comunali.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.
4. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, e in particolare:
 - a) Il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio;
 - b) I parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
 - c) Le acque interne, le loro difese spondali (argini, fasce di rispetto fluviali), le acque demaniali catastalmente individuate, i corsi d'acqua minori;
 - d) I monumenti ;
 - e) Le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - f) Gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
5. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.
6. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Salvo diversa previsione, il presente regolamento è efficace negli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge o costituita di fatto dall'uso libero e generalizzato da parte dei cittadini.
2. E' fatto obbligo a tutti coloro che si trovano, a qualunque titolo, sul territorio Comunale di rispettarlo.

ART. 3
VIGILANZA E ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Locale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, alle Guardie Ecologiche Volontarie e ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Tecnici appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.
2. Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del D. Lgs. n. 112/98.
3. Gli agenti del Corpo di Polizia Locale, e gli altri Funzionari indicati al comma 1., possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla Legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizione del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
4. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia Statale.
5. Ogni procedimento inerente l'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche.
7. Al servizio di Polizia Urbana sovrintende il Sindaco il quale può adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della L. 689/81.

ART. 4
**DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER LE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
PREVISTE DAL PRESENTE REGOLAMENTO**

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata all'ufficio competente. All'istanza deve essere allegata la documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.
2. Gli uffici competenti esaminano la documentazione prodotta e richiedono, qualora necessario, la documentazione integrativa.
3. Per decidere sull'istanza, il Sindaco può avvalersi degli organi tecnici e consultivi del Comune ed assumere informazioni e disporre accertamenti.
4. I termini per l'espletamento degli atti dell'istruttoria, quando la documentazione è completa, sono fissati in 30 (trenta) giorni se questa compete ai soli Organi Comunali, mentre è di 90 (novanta) giorni se dovranno essere richieste informazioni, pareri ed accertamenti ad altri Enti.
5. In casi eccezionali e particolarmente quando per l'utilizzazione del titolo si renda necessario l'approntamento di locali o l'esecuzione di lavori, i termini precitati potranno essere congruamente prorogati.
6. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta, se non diversamente previsto.

7. Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate si intendono rilasciate :
 - a. personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare;
 - b. senza pregiudizio di diritti di terzi;
 - c. previo pagamento di tasse eventualmente dovute per l'atto medesimo;
 - d. con l'obbligo del concessionario o del soggetto autorizzato di riparare tutti i danni derivanti dall'attività assentita e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi connessa alla concessione/autorizzazione rilasciata;
 - e. sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni prescritte;
 - f. con facoltà di sospensione o di revoca, senza alcun rimborso, in caso di inosservanza delle disposizioni regolamentari o per motivi di interesse pubblico;
 - g. con riserva per il Comune di imporre in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse .
8. Oltre alle norme regolamentari e a quelle riportate sul titolo autorizzatorio/concessorio i titolari debbono anche osservare le disposizioni verbali date in luogo dai funzionari e dagli agenti di cui all'art. 3, comma1, del Regolamento.
9. Le autorizzazioni e le concessioni possono essere sospese o revocate, con provvedimento scritto e motivato senza diritto a ripetere dal Comune indennità e compensi di sorta, in caso di utilizzo in modo difforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni e alle prescrizioni cui sono state subordinate , e per motivi di interesse generale.
10. Il Sindaco potrà subordinare il rilascio o la validità delle concessioni e autorizzazioni:
 - a. ad un contratto di assicurazione, ai fini della responsabilità civile, adeguato al rischio che il richiedente è tenuto a stipulare con una compagnia di assicurazione di sua libera scelta;
 - b. a collaudi statici o a relazioni tecniche, ai fini dell'accertamento della sicurezza o dell'idoneità, che dovranno essere eseguiti da professionisti, iscritti all'apposito albo, all'uopo incaricati a cura e spese del richiedente;
 - c. all'eventuale deposito di polizza fidejussoria o fideiussione bancaria per un importo minimo di 500 Euro e per un massimo di 20.000 Euro.
11. Nel testo della concessione o autorizzazione o con provvedimenti successivi potranno essere indicati i limiti e le condizioni da osservare.
12. Le concessioni e autorizzazioni di cui al presente regolamento devono essere tenute esposte, salvo impedimento obiettivo, nei luoghi e per il tempo per le quali sono state concesse, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili.
13. Esse dovranno comunque essere esibite agli Agenti di Polizia Municipale nonché agli altri Funzionari ed Agenti di cui all'art. 3, comma1, del Regolamento, che ne facciano richiesta.
14. In caso di sottrazione, distruzione, furto o smarrimento, potrà essere richiesta copia o duplicato all'ufficio competente, previa dichiarazione, sottoscritta dal titolare, dei fatti che abbiano causato la perdita dell'originale.
15. Le concessioni e autorizzazioni scadono il 31 dicembre di ogni anno, salvo che sia diversamente stabilito, e comunque non possono avere validità superiore ad un anno.
16. Alla scadenza, le concessioni e autorizzazioni possono essere rinnovate o prorogate mediante vidimazione e previo accertamento della permanenza dei motivi per cui sono stati rilasciati e con osservanza delle condizioni indicate nel presente articolo.
17. Si intende decaduto la concessione o autorizzazione quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato o stabilito nelle speciali norme in base alle quali l'atto è stato rilasciato oppure quando, senza il nulla osta del Comune, sia stata ceduta ad altri, con o senza scopo di lucro. Le concessioni e autorizzazioni revocate, decadute o per le quali sia stata presentata formale rinuncia, devono essere restituite a cura dei titolari o dei loro rappresentanti agli uffici competenti del Comune entro il termine indicato.

17. Per la violazione alle disposizioni contenute nel comma 12) del presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 150.
18. Per la violazione alle disposizioni contenute nel comma 13) del presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa da Euro 75 a Euro 450.

TITOLO II SICUREZZA E QUALITA' DEL VIVERE COMUNE

CAPO I SALVAGUARDIA DEL VIVERE IN COMUNITÀ

ART. 5 SPAZI E AREE PUBBLICHE

1. Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art. 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.
2. Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.
3. La violazione di cui al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da € 50 a € 300 e l'obbligo del ripristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

ART. 6 COMPORAMENTI VIETATI

1. A salvaguardia della sicurezza e del pubblico decoro è vietato:
 - a. manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per gli interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
 - b. imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati;
 - c. rimuovere, spostare, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, altri elementi di arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - d. collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici, ove non sia autorizzato;
 - e. praticare giochi di qualsiasi genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi ed i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per se o per gli altri, o procurare danni;
 - f. lanciare pietre, palle di neve, involucri contenenti acqua od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.
 - g. lanciare o abbandonare sul suolo pubblico e collocare sui veicoli in sosta volantini o simili, ovvero depositarli sui gradini degli edifici, sulle maniglie o stipiti delle abitazioni o in altro luogo che possa favorirne la dispersione nell'ambiente;
 - h. compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio dei veicoli o di alcunché;
 - i. immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio;

- j. utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile, né attingerla con tubi od altri espedienti;
 - k. gettare nelle fontane e vasche pubbliche e nei corsi d'acqua e nei laghi pietre, detriti e qualsiasi materia solida o liquida;
 - l. sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
 - m. introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni, vicino ai monumenti, sulle panchine pubbliche e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro;
 - n. spostare, manomettere, rompere, bruciare o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
 - o. raccogliere questue e elemosine per qualsiasi motivo causando disturbo ai passanti;
 - p. ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati e dei canali , eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi senza autorizzazione;
 - q. occupare in qualsiasi modo gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzo di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
 - r. compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrarie alla pubblica decenza, o che possano recare molestia, disgusto, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare le esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
 - s. sparare mortaretti o altri simili apparecchi a meno di 300 metri dagli edifici;
 - t. abbandonare o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile alla categoria dei rifiuti.
 - u. deporre, o lasciar cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, in tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio, acqua, spazzatura, avanzi di erbaggi e di frutta e comunque qualsiasi cosa o oggetto catalogabile come rifiuto.
 - v. depositare nelle proprietà private esposte alla pubblica vista qualsiasi cosa che pregiudichi l'estetica o il decoro della città. Le stesse aree devono essere tenute libere da rovi, erbacce e sporcizia a cura del proprietario, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile.
 - w. utilizzare resede, balconi, terrazzi e luoghi condominiali collettivi visibili dagli spazi pubblici come luogo di deposito di rottami o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
 - x. arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
 - y. parcheggiare su suolo pubblico, nei cortili e su aree private, cisterne, rimorchi e quant'altro che trasportino merci pericolose o che provochino esalazioni di qualsiasi genere;
 - z. utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di anni 14.
2. A tutela della incolumità e dell'igiene pubblica è vietato:
- a. ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato ad autorizzazione;

- b. detenere nelle abitazioni, garage, cantine o altre pertinenze, materiali infiammabili e bombole di gas. E' permessa la detenzione di un massimo di due bombole di gas come scorta per uso domestico e/o campeggio;
 - c. adibire garage o cantine di civili abitazioni ad officine o piccoli laboratori, se non per uso hobbistico, né installare ed utilizzare in essi apparecchiature rumorose o che arrechino disturbo ai vicini;
 - d. utilizzare abitazioni, balconi, terrazzi o cortili come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, con pericolo per l'igiene o causando molestie salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
 - e. collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso aree aperte al pubblico, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
 - f. procedere all'annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni o comunque gettare acqua, procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
 - g. procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letterecci, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento;
 - h. installare od usare luci che causino abbagliamento a chi percorre le strade;
 - i. effettuare, fuori dai luoghi pubblici a ciò destinati, pratiche sportive o ricreative pericolose per la circolazione stradale, per l'incolumità delle persone e delle cose o che disturbano la quiete pubblica.
3. Le violazioni di cui al comma 1), punti a), b), c), k), n), p), t) e y) e del comma 2), punto b), comportano una sanzione amministrativa da € 75 a €450 e l'obbligo del ripristino dei luoghi;
 4. Le altre violazioni di cui ai commi 1) e 2) per tutti i punti esclusi quelli indicati al comma 3, comportano una sanzione amministrativa da € 25 a €150 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

CAPO II SALVAGUARDIA DEL VERDE

ART. 7 DIVIETI

1. Nei viali, nelle vie alberate, nei giardini, nei parchi pubblici e nelle aree verdi di uso pubblico del territorio comunale è fatto divieto di :
 - a. introdursi o sostare nelle aree verdi e nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli di ogni genere;
 - b. calpestare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose, danneggiare le siepi, le piante, i fiori e i frutti;
 - c. salire sugli alberi e danneggiarli o appendervi o appoggiarvi oggetti, staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
 - d. creare disturbo o pericolo alla fauna;
2. Nei parchi può essere altresì consentita, previa autorizzazione, l'installazione di giostre o attrazioni simili per i bambini.

3. Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie, piazze ed altre aree pubbliche del Comune.
4. I ripristini conseguenti a manomissioni di aree verdi ed alberate, derivanti da attività autorizzate, sono disciplinati con lo stesso provvedimento autorizzatorio.
5. La violazione di cui al comma 1) del presente articolo comporta una sanzione amministrativa da € 25 a € 150 e l'obbligo del ripristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

ART. 8 VERDE PRIVATO

1. Il verde condominiale e gli spazi privati prospettanti la pubblica via debbono essere mantenuti in condizioni decorose.
2. I rami degli alberi e/o le siepi che si protendono sulla pubblica via, fermo restando le prescrizioni del Codice della Strada, devono essere costantemente regolarizzati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari.
3. E' compito dei proprietari rimuovere con sollecitudine rami, residui delle potature e foglie cadute sulle strade.
4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25 a € 150 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

CAPO III IGIENE, TUTELA AMBIENTALE E SICUREZZA

ART. 9 PROTEZIONE DI POZZI, CISTERNE, SCAVI E SIMILI

1. I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.
2. Gli scavi, le cave e le fosse, esistenti in luoghi accessibili, devono essere opportunamente segnalate e delimitate a tutela della pubblica incolumità
3. La violazione di cui ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa da € 75 a € 450 e l'obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al comma 1.

ART. 10 APERTURA DI BOTOLE E CHIUSINI

1. E' vietato sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti senza il permesso del Comune.
2. Le operazioni indicate nel comma precedente possono venir autorizzate con l'osservanza delle opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone.

3. La violazione di cui ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa da € 75 a € 450 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

ART. 11
PITTURE E VERNICIATURE FRESCHE

1. Le vetrine, le porte, le cancellate, i muri ed altri manufatti ubicati su spazi pubblici o aperti al pubblico passaggio, dipinti, verniciati o lubrificati di fresco, dovranno essere opportunamente segnalati o riparati.
2. La violazione di cui ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa da € 25 a € 150.

ART. 12
INSTALLAZIONE DI TRALICCI, GRU, E ALTRI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO

1. L'installazione di tralicci, di pali di sostegno, di intelaiature, di ponti di fabbrica, di gru ed altri impianti di sollevamento deve essere effettuata secondo le regole della buona tecnica ed opportunamente presegnalati in modo da evitare pericoli per chi si trovi sul suolo pubblico o aperto al pubblico.
2. Tali impianti, anche se effettuati su aree private, debbono essere ancorati solidamente o disposti in modo da impedire la loro caduta sul suolo pubblico o aperto al pubblico o sulle altrui proprietà.
3. I bracci di gru, nei momenti di inattività, debbono essere lasciati in modo da offrire la minima resistenza al vento.
4. Resta salvo quanto previsto dalle norme per la prevenzione di infortuni.
5. La violazione di cui ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa da € 75 a € 450.

ART. 13
OGGETTI MOBILI

1. Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
2. L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.
3. La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 50 a € 300 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.
4. La violazione di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa da € 25 a € 150 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

ART. 14

OPERAZIONI DI VERNICIATURA, CARTEGGIATURA E SABBIAIATURA SVOLTE ALL'APERTO

1. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
2. E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbaiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.
3. Nei cantieri edili, le operazioni di sabbaiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.
4. La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 25 a € 150-
5. Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da € 50 a € 300 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

ART. 15

EMISSIONI ESALAZIONI DI FUMO E POLVERE, ACCENSIONE FUOCHI

1. Fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico nonché dal vigente Regolamento Comunale Edilizio, è proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia.
2. Coloro che, per motivo della loro attività, debbano compiere operazioni che possano sollevare polvere, provocare fumo, vapori, odori nauseabondi o molesti, devono adottare le cautele necessarie e conformi alla buona tecnica, per evitare o ridurre al minimo ogni inconveniente.
3. E' vietato bruciare sterpi, rifiuti di qualsiasi tipo oppure di giardinaggio od altro materiale, quando ne possa derivare danno o molestia al vicinato o ai luoghi di pubblico transito.
4. Le bruciature di sterpaglie, derivanti da sfalci e da residui di potatura ottenuti in fondi posti all'interno dei centri abitati, devono avvenire a distanza di almeno 10 m dalle strade e 10 m dalle abitazioni poste sui fondi confinanti. Tali bruciature sono consentite dall'alba al tramonto e comunque non nelle giornate di vento.(art 7 della L.R. 9/06/94 n. 16). La Polizia Locale ordina lo spegnimento dei fuochi che arrecano molestie e propone al Sindaco i provvedimenti atti a proibire a tempo determinato o indeterminato i bruciamenti in zone particolari del centro abitato.
5. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
6. In alternativa od in integrazione agli abbruciamenti, l'Amministrazione Comunale può emettere particolari disposizioni, allegate al presente regolamento, per disciplinare raccolta e trasporto, ai luoghi di compostaggio o di biotriturazione, dei residui degli sfalci, potature e simili.
7. Non possono essere bruciati i vegetali o parte di essi che hanno subito trattamenti con pesticidi; è inoltre proibito bruciare plastica, gomma ed anche solo residui di oli, vernici, solventi e medicinali.
8. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su tutte le aree pubbliche tranne su quelle appositamente attrezzate.

9. Le violazioni di cui ai commi 1), 2) e 7) comportano una sanzione amministrativa da € 75 a € 450 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.
10. Le violazioni di cui ai commi 3), 4), 5) e 8) comportano una sanzione amministrativa da € 50 a € 300 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

ART. 16 FUOCHI ARTIFICIALI

1. Per accendere fuochi artificiali, fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di Pubblica Sicurezza, dovrà essere richiesta autorizzazione al Sindaco.
2. La richiesta dovrà pervenire almeno quindici giorni feriali prima del giorno previsto per l'accensione dei fuochi.
3. E' fatto obbligo al richiedente di allegare polizza assicurativa che copra il rischio derivante a terzi per danni connessi all'accensione dei fuochi artificiali.
4. Nel caso che l'accensione dei fuochi venga effettuata in periodi di forte siccità, dovrà essere predisposto un adeguato servizio di vigilanza e controllo nelle zone limitrofe all'accensione, al fine di scongiurare pericoli di incendio.
5. L'accensione dei fuochi artificiali è consentita dalle ore 21.00 alle ore 24.00, salvo deroga concessa dal Sindaco.
6. La violazione di cui ai commi precedenti, salvo che il fatto non costituisca reato, comporta una sanzione amministrativa da € 75 a € 450.

ART. 17 DIVIETO DI CAMPEGGIO LIBERO

1. In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio o di attendamento, fuori delle aree appositamente attrezzate; è inoltre vietato ai possessori di camper o altri veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.
2. Gli addetti alla vigilanza di cui all'art. 3 del Regolamento, danno immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità ritenute più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre forze di polizia, degli uffici tecnici e di manutenzione o di terzi che possano prestare la loro opera professionale.
3. E' fatto obbligo a chiunque viene richiesto dagli addetti alla vigilanza di collaborare per l'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2.
4. Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.
5. La violazione di cui ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa da da € 50 a € 300 e a questa consegue, di diritto, l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità del Codice della Strada. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico dell'avente diritto.

**ART. 18
MARCIAPIEDI E PORTICI**

1. Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti:
 - a) Le pavimentazioni dei portici e dei marciapiedi sono costruite dai proprietari degli edifici di cui fanno parte o dall'Amministrazione Comunale;
 - b) I proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi, di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade.
2. Non si possono percorrere portici con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.
3. Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 25 a € 150 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

**ART. 19
MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DELLE AREE**

1. I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.
2. I proprietari o i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
3. I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.
4. Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate:
 - a) nella fognatura mista nelle porzioni di territorio in cui la medesima infrastruttura é attivata;
 - b) sul suolo di pertinenza privata, salvi i diritti di terzi, ovvero su sedime stradale consolidato, nelle località prive di servizio fognario;
 - c) nella canalizzazione per acque meteoriche nelle porzioni di territorio servite da rete a doppia canalizzazione.
5. La manutenzione dei manufatti di cui sopra compete in ogni caso al proprietario
6. I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse settiche ,biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.
7. Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilive, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.
8. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cavedi posti nel centro storico, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo

comunque l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.

9. I soggetti di cui al comma 1 devono inoltre provvedere ad estirpare l'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza, nonché alla periodica ripulitura di canali o fossette al fine di mantenerne l'efficienza.
10. In caso di pericolo i proprietari, gli amministratori o i conduttori degli stabili devono segnalarlo con adeguata segnaletica transennando la zona interessata.
11. Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 25 a € 150 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

ART. 20

MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE

1. E' vietato, nell'interno dei negozi, abitazioni e cortili effettuare operazioni che portino polvere sul suolo pubblico e compiere quelle operazioni che risultino pericolose, gravose o moleste per gli altri.
2. E' vietato gettare sulle aree di cui all'art. 2., dai ponti di servizio, dall'interno delle fabbriche o dai cantieri materiali di demolizione od altro. I detriti devono essere caricati sugli automezzi attraverso apposite tubature che impediscano la fuoriuscita di polveri.
3. Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 25 a € 150 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

ART. 21

SCARICO DI RESIDUI DI COSTRUZIONI E RIPARAZIONI

1. Fatte salve le competenze in materia di rifiuti di cui al D.L.GS 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., è vietato eseguire senza autorizzazione del Comune, lo scarico ed il deposito anche temporaneo sul suolo pubblico ed in area aperta al pubblico dei residui di costruzione, ruderi, calcinacci o materiali di sterramento.
2. Lo scarico ed il deposito dei materiali di cui al comma precedente, potranno essere effettuati nei luoghi appositamente destinati o autorizzati dall'Autorità Comunale.
3. Il Sindaco può ordinarne la rimozione, anche su aree private esposte al pubblico, di scarichi o depositi effettuati abusivamente o per un tempo superiore a quello consentito.
4. Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo l'obbligo di provvedere alla rimozione del materiale depositato, è prevista la sanzione amministrativa da € 50 a € 300.
5. In caso di inadempienza, previo provvedimento ordinativo, la rimozione sarà eseguita d'ufficio a spese del trasgressore.

ART. 22

DOMANDA PER L'INSTALLAZIONE DI TENDE

1. Chiunque intenda esporre tende in tessuto, alla veneziana, o di altro tipo, su spazio pubblico o su aree soggette a pubblico passaggio, nonché su aree private ad uso pubblico, dovrà presentare apposita domanda al Comune, indicando la via, il numero civico dell'edificio, il

- numero e l'esatta posizione delle aperture che si intende munire di tenda.
2. Al fine di poter adeguatamente valutare il rispetto del decoro edilizio ed ambientale, nella domanda, dovranno essere indicati, materiali, forme, colori, dimensioni e sporgenze delle tende, ed il tutto supportato da adeguata documentazione grafica e fotografica, onde consentire un attento giudizio da parte degli organi comunali competenti.
 3. L'esposizione di qualsiasi tenda su spazi pubblici o su aree soggette al pubblico passaggio, è subordinata al pagamento di tasse imposte, canoni o tariffe dovuti, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nell'autorizzazione.
 4. Le tende in generale dovranno essere mobili, non dovranno determinare ostacolo di carattere viabilistico, neppure occultare la pubblica illuminazione, la toponomastica, i cartelli della segnaletica stradale e qualsiasi altra cosa destinata alla pubblica vista.
 5. Le tende non dovranno presentare elementi rigidi o contundenti tali da costituire molestia o pericolo all'incolumità delle persone e alla circolazione, ed in tempo di pioggia o di vento non potranno rimanere aperte o spiegate se da esse può derivare intralcio o pericolo.
 6. Le tende e loro accessori devono avere l'orlo inferiore, sia frontale che laterale, compresi frange ed ornamenti in genere, ad una altezza non minore di m. 2,20 dal suolo per le nuove installazioni.
 7. Nell'autorizzazione sarà indicata la sporgenza massima consentita secondo le esigenze della circolazione e dell'estetica.
 8. Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al di sotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.
 9. Le tende dei negozi dovranno essere riavvolte dopo l'orario di chiusura ed in tempo di pioggia, salvo se diversamente specificato nell'autorizzazione.
 10. Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 25 a € 150 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

ART. 23 BARACCHE E ORTI

1. È vietato costruire e/o mantenere baracche di qualsiasi specie, ricoveri per animali, recinzioni trasparenti e non, realizzati con materiali di risulta, reticolati e simili, con caratteristiche di stabilità o in precario, fatte salve le facoltà previste dal T.U. dell'Edilizia.
2. Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 300 a € 900 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

ART. 24 DELIMITAZIONE DI AREA DI SOSTA PRIVATA

1. Le aree di sosta private possono, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale, essere delimitate con segnaletica orizzontale di colore giallo, con l'indicazione della privata proprietà.

ART. 25
LUMINARIE, ADDOBBI E FESTONI SENZA FINI PUBBLICITARI

1. Non è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune ma a semplice comunicazione scritta da presentarsi al Settore competente almeno 30 giorni prima dell'inizio della iniziativa e comunque dopo aver ottenuto il prescritto nulla osta dall'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, la collocazione di luminarie, addobbi e festoni lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività civili e religiose, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.
2. Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà.
3. Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.
4. Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.
5. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.
6. Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 50 a € 500 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

ART. 26
PRODUZIONE DI ESALAZIONI, GAS E VAPORI NAUSEANTI O INQUINANTI

1. E' vietata la produzione e diffusione, nel territorio comunale, di esalazioni, gas e vapori nocivi alla pubblica salute o nauseanti per la comunità.
2. Oltre i provvedimenti e le sanzioni previste dalla legge penale e dalle norme in materia di inquinamento atmosferico, su parere del competente ufficio sanitario, il Sindaco adotta tutti quei provvedimenti che la situazione contingente richiede, prescrivendo, ad esempio, impianti di depurazione.
3. Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 50 a € 500 e l'obbligo del ripristino dei luoghi
4. In caso di recidiva o di inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 2, il Sindaco dispone la sospensione dell'attività nell'esercizio del potere di cui all'art. 50 del D. Lgs. 267/2000

ART. 27
OPERAZIONI DI VUOTATURA E SPURGO DEI POZZI NERI

1. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti con idonea attrezzatura muniti di dispositivi atti a non disperdere il liquido.
2. Qualora le operazioni comportino l'occupazione della sede stradale dovranno essere eseguite le disposizioni impartite dall'Ufficio di Polizia Locale.
3. Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 25 a € 150 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

ART. 28
TRASPORTO DI LETAME E DI MATERIALI DI FACILE DISPERSIONE

1. Senza pregiudizio di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale, d'igiene e sanità, il trasporto di:
 - a) materiale di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terra, sabbia, limature, segature, detriti, fango, acque luride od altro, deve essere effettuato con veicoli adatti al trasporto stesso, coi dovuti accorgimenti, in modo da evitare dispersioni sul suolo o nell'aria;
 - b) letame deve essere effettuato con veicolo coperto da telo impermeabile e in modo tale che non si diffondano esalazioni moleste.
2. Per le violazioni delle disposizioni contenute nel primo comma lettera a) del presente articolo, salvo l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, è prevista la sanzione amministrativa da € 50 a € 300.
3. Per le violazioni delle disposizioni contenute nel primo comma lettera b) del presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa da € 25 a € 150.

ART. 29
ATTIVITA' INTERDETTE IN ZONE DI PARTICOLARE INTERESSE AMBIENTALE

1. A salvaguardia delle zone cittadine di particolare interesse archeologico, storico, artistico e ambientale, le stesse sono interdette al commercio su aree pubbliche, in conformità a quanto previsto dalla legge:
2. Sono esclusi dall'interdizione di cui al comma 1 le aree mercatali, limitatamente agli orari di mercato, e i chioschi autorizzati.
3. Nelle aree antistanti le Chiese di qualsiasi Culto è consentita esclusivamente la vendita di oggetti di carattere religioso o comunque inerenti allo specifico luogo di culto, purché con strutture mobili o chioschi di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali, sempre che il venditore sia in possesso della prescritta licenza commerciale ed abbia conseguito l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico. In occasione di particolari festività, e nel rispetto delle condizioni sopra descritte è consentita la vendita di fiori e su autorizzazione del Sindaco di altri prodotti di particolare interesse culturale e artigianale purché nell'ambito di manifestazioni autorizzate.
4. Nelle zone cittadine indicate al comma 1, l'Amministrazione può consentire la vendita di oggetti di particolare interesse culturale ed artigianale, sempre che sia effettuata con strutture mobili di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali e sia conseguita

l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, ovvero, eccezionalmente di altri prodotti purché nell'ambito di particolari manifestazioni autorizzate.

5. L'interdizione stabilita al comma 1, non vale per la vendita di fiori per cui può essere rilasciata autorizzazione, previa valutazione di opportunità e compatibilità ambientale svolta dai competenti uffici comunali.
6. All'interno dell'area cimiteriale è vietato turbare la quiete del luogo, in particolare con l'utilizzo di apparecchiature radiotelefoniche. E' pure vietato introdurre animali, nonché l'ingresso ai veicoli, ad eccezione di quelli addetti ai servizi funebri e di quelli utilizzati per l'esecuzione dei lavori, limitatamente ai periodi di svolgimento degli stessi.
7. Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 50 a € 300 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

CAPO IV NETTEZZA PUBBLICA

ART. 30 PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi ed aree pubbliche o d'uso pubblico a qualunque scopo destinate, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi.
2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzo di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a tre metri.
3. Quando l'attività di cui al comma 2 si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di adeguata capacità per il deposito di rifiuti minuti.
4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
5. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
6. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.
7. I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
8. I proprietari di aree private non recintate confinanti con pubbliche vie, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.

9. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti chiusi devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.
10. Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.
11. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50 a € 300 e l'obbligo del ripristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

ART. 31

PULIZIA DELLE AREE LIMITROFE A PUBBLICI ESERCIZI ED ESERCIZI COMMERCIALI

1. Ferme restando le prescrizioni inerenti la sistemazione di contenitori portarifiuti previste per i Pubblici Esercizi, i titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stesso, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 50 a € 300 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

ART. 32

ESPOSIZIONE DI PANNI E TAPPETI

1. E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche, se creano disturbo o pericolo.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25 a € 150 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

ART. 33

PULIZIA FOSSATI

1. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.
2. La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno due volte all'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.
3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50 a € 300 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

ART. 34 RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti è trattata nel “*Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani*” approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 23/11/2007.

ART. 35 SGOMBERO DELLA NEVE

1. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.
2. Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.
3. Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere alla asportazione delle neve ivi depositata.
4. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.
5. La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.
6. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
7. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.
8. Le operazioni di rimozione debbono avvenire senza creare problemi per il transito Pedonale e veicolare.
9. Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 6), 7) e 8) comportano una sanzione amministrativa da € 50 a € 300 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.
10. Le violazioni di cui ai commi 3), 4) e 5) comportano una sanzione amministrativa da € 25 a € 150 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

CAPO V TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

ART. 36 DISPOSIZIONI GENERALI

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o fastidio ai vicini.
2. L'ARPA e la Polizia Locale, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti o mestieri o industrie proceda

alla eliminazione delle cause dei rumori.

3. Nei casi in cui le attività esercitate siano incompatibili con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta degli organismi di cui al comma 2, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o del fastidio.
4. E' comunque vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'utilizzo di motori o l'uso di strumenti manuali dai quali derivi fastidio a coloro che abitano in locali sovrastanti, finitimi o vicini a quelli in cui vengono esercitate le predette attività. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente l'uso delle normali macchine per l'ufficio o attrezzature medico-sanitarie.
5. Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 50 a € 300 e l'obbligo della cessazione dell'attività rumorosa.

ART. 37 LAVORO NOTTURNO

1. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico dalle ore 22.00 alle ore 07.00.
2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 22.00 e le ore 07.00 è subordinata a specifica autorizzazione del Sindaco, previo preventivo parere delle Aziende Sanitarie Locali, dell'ARPA e comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dall'inquinamento acustico.
3. Quando, per la natura delle attività o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata sia ritenuto necessario, il divieto di esercitare può, con provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1.
4. Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 50 a € 300 e l'obbligo della cessazione dell'attività rumorosa.

ART. 38 ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIE RUMOROSE

1. I macchinari industriali e similari (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.
2. Le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrano nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie sotto riportate concesse dall'Amministrazione Comunale, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 08:00 alle 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 20:00 dei giorni feriali. Sono pertanto vietate il sabato e la domenica.
3. Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali o cose, etc.

4. Per i circoli privati ubicati in edifici comprendenti private abitazioni è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 24:00 alle ore 7:00 salvo espressa autorizzazione per l'esercizio di attività in fasce orarie diverse.
5. Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 2., le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dal Sindaco. La domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie, va presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività temporanea.
6. Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3 e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 50 a € 300 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.

ART. 39 ABITAZIONI E ALTRI LUOGHI PRIVATI

1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai commi seguenti.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 07.00 e dopo le ore 22.00 nei giorni feriali e non prima delle ore 08.30 e dopo le ore 22.00 nei giorni festivi.
3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
4. Il divieto di cui al comma 1 non si applica nella circostanza della esecuzione dei lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 08.00 e dopo le ore 20.00 nei giorni feriali ,prima delle ore 10.00 e dopo le ore 20.00 e tra le ore 12,00 e le ore 15,00 nei giorni festivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
5. Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 50 a € 300 e l'obbligo della cessazione dell'attività rumorosa.

ART. 40 SPETTACOLI E TRATTENIMENTI

1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 24:00 e le ore 07:00, e non devono comunque arrecare disturbo nelle restanti ore.

2. I soggetti indicati nel comma precedente hanno l'obbligo di vigilare affinché, all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene, alla pubblica decenza, ecc., invitando gli stessi ad attenersi a comportamenti civili e se del caso avvertire le forze dell'ordine.
3. E' vietata la collocazione di apparecchi sonori all'esterno dei locali di pubblico spettacolo, di pubblico trattenimento e dei pubblici esercizi in genere, ovvero in cortili, giardini ed altre aree aperte annesse ai locali medesimi. E' in ogni caso vietata la diffusione di musiche e suoni udibili da chi si trovi all'esterno dei luoghi in cui si svolgono le attività predette.
4. Gli organizzatori degli spettacoli all'aperto dovranno, qualora suppongano che vengano superati i limiti di legge, richiedere una deroga al Comune da esporsi presso il luogo di spettacolo e visibile al pubblico.
5. Le autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica.
6. Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 50 a € 300 e l'obbligo della cessazione dell'attività rumorosa.

ART. 41 STRUMENTI MUSICALI

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
2. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 12.00 alle ore 15.00 e dalle ore 21.00 alle ore 09.00, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.
3. Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 50 a € 300 e l'obbligo della cessazione dell'attività rumorosa.

ART. 42 APPARECCHI SONORI A BORDO DI VEICOLI

1. Fermo restando quanto stabilito dal Codice della Strada al riguardo il suono emesso da apparecchi radiofonici, di riproduzione sonora e da strumenti musicali a bordo di veicoli fermi o in movimento non deve essere udibile dall'esterno dei veicoli stessi.
2. Apparecchi e strumenti sonori installati a bordo di veicoli sprovvisti di abitacolo possono essere ascoltati soltanto in cuffia, fermo restando il divieto d'uso di cuffie sonore da parte di conducenti di veicoli in movimento sancito dal codice stradale.
3. E' vietata qualsiasi forma di suono o musica a mezzo di Altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione posti esternamente ai veicoli.
4. Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 50 a € 300 e l'obbligo della cessazione dell'attività rumorosa.

ART. 43 PUBBLICITÀ FONICA

1. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di Altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione se non espressamente autorizzata, salvo diversa disposizione la pubblicità sonora non può essere effettuata dalle ore 20:00 alle 09:00 e dalle 13:00 alle 16:00.
2. La pubblicità sonora, di cui al comma 1, si intende solo in forma itinerante.
3. Fermo restando la normativa del regolamento comunale sulla pubblicità, nonché del codice stradale in materia di pubblicità fonica, la propaganda sonora è consentita nei centri abitati del Comune esclusivamente dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00-.
4. La pubblicità fonica con attrezzature fisse o mobili in occasione di propaganda elettorale non è consentita a distanze inferiori, in linea d'aria, a metri 200 dagli ospedali, dalle case di cura e di riposo, dai cimiteri, dagli asili nido, nonché dalla scuole di ogni ordine e grado durante i giorni e gli orari di lezione.
5. In ogni caso il volume dei messaggi pubblicitari e della musica eventualmente emessa deve essere contenuto entro limiti ragionevoli, tali da non recare disturbo alla quiete pubblica, tenuto anche conto della conformazione topografica e delle altre caratteristiche dei luoghi in cui viene svolta.
6. Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 50 a € 300 e l'obbligo della cessazione dell'attività rumorosa.

ART. 44 DISPOSITIVI ACUSTICI ANTIFURTO

1. I dispositivi antifurto installati nelle abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti e in altro luogo nonché quelli installati sui veicoli debbono essere tenuti in modo che non vengano superati i limiti fissati dalla normativa specifica. In qualsiasi caso i dispositivi installati sui veicoli non potranno superare la durata complessiva di 3 minuti primi, ancorché sia intermittente, mentre per i restanti **dispositivi** la durata massima è stabilita in 15 minuti primi.
2. Nel caso in cui si verificano condizioni anomale di funzionamento degli antifurti installati nei veicoli, che creano disagio alla collettività, viene disposto il traino del veicolo presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione, le spese sostenute dalla pubblica amministrazione sono poste a carico del trasgressore.
3. Gli impianti di allarme di case e fondi commerciali o artigiani dovranno essere sottoposti a verifica periodica in modo da essere sempre efficienti e non arrecare disturbo o allarme ingiustificato alla cittadinanza.
4. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.
5. La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 50 a € 300 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo.
6. Le violazioni di cui ai commi 2), 3) e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 25 a € 150.

**ART. 45
CAMPANE**

1. Il suono delle campane deve essere regolato in modo da non disturbare la quiete pubblica salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.
2. Il suono delle campane è proibito prima delle 07:00 e dopo le ore 23:00, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi,
3. Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 25 a € 150 e l'obbligo della cessazione dell'attività rumorosa.

**ART. 46
SCHIAMAZZI**

1. Sono considerati atti contrari alla quiete pubblica e come tali sono vietati le grida, gli schiamazzi, i canti, specialmente se di persone riunite in gruppi o comitive, nelle piazze e nelle vie, tanto di giorno che di notte.
2. È vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne, nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rombi, scoppi e rumori inutili.
3. Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 50 a € 300 e l'obbligo della cessazione dell'attività rumorosa.

**ART. 47
SOSTA O FERMATA DI VEICOLI A MOTORE**

1. E' fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli a motore transitanti sul territorio comunale, di spegnere il motore nelle fasi di sosta e/o fermata causate da qualunque ragione indipendente dalla dinamica del traffico, ad eccezione dei veicoli con specifiche esigenze tecnico/funzionali e delle fermate imposte da impianti semaforici.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25 a € 150 .

TITOLO III SUOLO PUBBLICO

ART. 48 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

1. Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinato dall'apposito regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

ART. 49 DISPOSIZIONI PARTICOLARI

1. L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa davanti alle attività commerciali o artigianali e pubblici esercizi prioritariamente a favore dei gestori delle attività.
2. I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi e sempre puliti.
3. I marciapiedi e le banchine possono essere occupate nella misura e con le modalità consentite dal Codice della Strada, e comunque per uno spazio che non superi un terzo della sua ampiezza o che comunque consenta il passaggio dei pedoni.
4. L'amministrazione comunale può negare la concessione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse.
5. Le occupazioni del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate, all'esterno dei negozi, sono in generale vietate con particolare riferimento ai generi di frutta e verdura che per le loro caratteristiche sono soggetti a deperimento e inquinamento atmosferico. Si consente di effettuare operazione di carico e scarico dei prodotti alimentari in genere per il tempo necessario all'operazione di deposito delle confezioni di fronte al punto vendita, i prodotti scaricati dovranno essere trasferiti all'interno del negozio nel tempo massimo di 90 minuti.
6. I contenitori per la raccolta dei medicinali scaduti e delle pile esauste quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
7. Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 50 a € 300 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

ART. 50 OCCUPAZIONI CON SPETTACOLI VIAGGIANTI

1. L'occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante è disciplinata da specifico regolamento comunale e può avvenire solo su aree a tal fine preliminarmente determinate.
2. Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 50 a € 300 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

ART. 51
OCCUPAZIONI CON STRUTTURE PUBBLICITARIE

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, nessun elemento pubblicitario, nessun veicolo e nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari possono essere collocati, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici senza preventiva e specifica autorizzazione per l'occupazione.
2. Non è consentita la collocazione dei veicoli, dei mezzi e delle strutture di cui al comma 1 su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente ufficio comunale dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione e alla gestione del verde pubblico. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.
3. Quando sia autorizzata l'occupazione del suolo pubblico per la collocazione di strutture e mezzi pubblicitari la medesima non può porsi in atto se non dopo aver adempiuto i conseguenti obblighi in materia di imposte sulla pubblicità.
4. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse ambientale e soggetti a tutela ai sensi di legge non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o altri mezzi di pubblicità in contrasto con la normativa di settore.
5. Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 50 a € 300 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

ART. 52
CORTEI, CERIMONIE, RIUNIONI E MANIFESTAZIONI

1. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico, ne dà avviso al Sindaco almeno dieci giorni prima della data di svolgimento.
2. L'avviso al Sindaco dovrà essere dato almeno trenta giorni prima per le manifestazioni che comportino provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implicino limiti o divieti alla circolazione.
3. In caso di occupazione di suolo pubblico per manifestazioni il richiedente dovrà presentare istanza di autorizzazione comunicando le modalità di occupazione e le caratteristiche delle strutture e degli impianti utilizzati.
4. Gli organizzatori dovranno sottostare ed adottare eventuali disposizioni impartite in merito dalla Polizia Locale.
5. Le processioni o altre manifestazioni che prevedano cortei di persone o di mezzi dovranno seguire gli itinerari più brevi e preventivamente concordati con il Comando di Polizia Locale.
6. È vietato interrompere le file o comunque ostacolare le predette manifestazioni.
7. Per tutta la durata della manifestazione l'autorizzato, o suo rappresentante, sarà responsabile del rispetto delle prescrizioni imposte, in particolare per gli aspetti di igiene e di sicurezza pubblica, e dovrà essere reperibile in loco.
8. Le manifestazioni che apportano notevole afflusso di pubblico devono essere attrezzate con idonei servizi igienici di uso pubblico gratuito, gestiti dal concessionario del suolo.

9. L'autorizzazione per l'occupazione può essere subordinata alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale o polizza assicurativa o fideiussione, a copertura di eventuali danni causati.
10. Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 50 a € 300.

ART. 53 AFFISSIONE MANIFESTI E SCRITTE

1. Salvo quanto espressamente disposto dalle leggi e dai regolamenti vigenti è vietato effettuare affissioni fuori dai luoghi a ciò destinati dalla Autorità Comunale, così come sono vietate le scritte sui muri e sul pubblico demanio in genere.
2. È vietato altresì stracciare, sporcare, alterare i manifesti e gli avvisi pubblici e danneggiare i quadri e le bacheche adibiti all'affissione.
3. Salvo specifica autorizzazione o motivi di pubblica sicurezza è vietato inoltre applicare manifesti o elementi pubblicitari sui pali della pubblica illuminazione, sulle paline semaforiche e su parti di immobili privati.
4. Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 50 a € 300 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

ART. 54 INSEGNE, VETRINE E PUBBLICITA' LUMINOSA

1. Salvo quanto stabilito dal regolamento edilizio, sono vietate le esposizioni di insegne, cartelli, altri mezzi pubblicitari, sorgenti luminose e infissi in genere, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che, per forma, disegno, colorazione o ubicazione, possano, ingenerare confusione con i segnali stradali o con le segnalazioni luminose di circolazione, ovvero renderne difficile la comprensione; sono altresì vietate le sorgenti luminose che producono abbagliamento.
2. In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine o altri oggetti occupanti il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, a loro spese e sotto la loro responsabilità.
3. Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 25 a € 150 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

ART. 55 LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ

1. Per l'esecuzione dei lavori di manutenzione di strutture e impianti dei servizi di pubblica utilità è necessario che le ditte erogatrici dei servizi stessi o le ditte che hanno in affidamento i lavori comunichino preventivamente l'intervento e le modalità di esecuzione, con i relativi tempi, al Comando di Polizia Locale e all'Ufficio Tecnico.
2. Sarà cura delle ditte stesse posizionare la prescritta segnaletica stabilita dal Codice della Strada, dal Regolamento di attuazione e dalle altre disposizioni in materia.

3. La ditta esecutrice dei lavori dovrà altresì attenersi a quanto previsto dalle disposizioni tecniche relative alle modalità di esecuzione delle riparazioni degli impianti lungo le strade e in particolare dovrà riempire, subito dopo la posa, gli scavi sulla carreggiata con getto di calcestruzzo di cemento magro fino a 2 cm sotto il piano della pavimentazione stradale. Il ripristino definitivo sarà poi eseguito mediante fornitura di stesa in opera di uno strato di conglomerato bituminoso, rullato, per la larghezza di cm. 50 oltre lo scavo o secondo altra disposizione del tecnico comunale
4. E' facoltà del Comune richiedere una diversa programmazione al fine di ridurre i disagi.
5. A lavori ultimati competerà alla ditta stessa il ripristino del suolo oggetto dei lavori, comunicando altresì agli uffici di cui al comma 1 la data di ultimazione dei lavori stessi, al fine di verificarne la regolare esecuzione.
6. Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 50 a € 300 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

ART. 56 TRASLOCHI

1. Qualora, in caso di traslochi, si renda necessario occupare parte del suolo pubblico con veicoli e attrezzature è necessario presentare istanza al Comando di Polizia Locale per concordare modalità e tempi di realizzazione dell'intervento.
2. Sarà cura del titolare dell'autorizzazione segnalare l'area oggetto dell'occupazione con le modalità previste dal Codice della Strada.
3. L'area oggetto dell'occupazione sarà concessa a titolo gratuito.
4. Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 25 a € 150.

ART. 57 RACCOLTA FONDI, RACCOLTA FIRME, COMIZI

1. L'autorizzazione di spazi pubblici per raccolta fondi, firme e in occasione di comizi, da richiedere almeno 10 giorni prima, salvo casi imprevedibili o di necessità, è rilasciata nel rispetto delle esigenze della circolazione veicolare e pedonale.
2. Il suolo pubblico occupato verrà concesso a titolo gratuito.
3. E' fatto divieto di effettuare quanto previsto al comma 1 davanti agli edifici di culto e davanti agli edifici scolastici di qualsiasi ordine e grado.
4. Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 25 a € 150.

TITOLO IV POLIZIA ANNONARIA

ART. 58 ERBORISTERIE

1. Fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina sul settore dell'erboristeria la materia è soggetta anche alla legge 6/1/1931 n. 99 (commi 6 e 7). Gli esercenti non in possesso del diploma di erborista sono autorizzati soltanto alla vendita di prodotti preconfezionati all'origine e non possono manipolare, preparare o miscelare i prodotti erboristici.
2. Ai sensi del R.D. 27/7/1934 n. 1265, è vietata la vendita delle piante officinali e dei prodotti derivati a dose e forma di medicamento.
3. Il settore dell'erboristeria comprende sia prodotti alimentari che non alimentari. I commercianti che vendono prodotti erboristici del settore alimentare devono essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5 co. 5 del D.lgs. 114/98.
4. In caso di violazione dei commi 1 o 2 , qualora il fatto non costituisca reato, si applicano le sanzioni di cui alla legge 99/1931.
5. In caso di violazione del comma 3 si applicano le sanzioni di cui al D.lgs. 114/98.

ART. 59 VENDITA CON CONSUMO IMMEDIATO NEGLI ESERCIZI DI VICINATO

1. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo immediato degli stessi a condizione che non si effettui il servizio di somministrazione e che non vi siano attrezzature ad esso direttamente finalizzate. Pertanto, è vietato:
 - a. fornire contenitori, piatti, bicchieri e posate non monouso,
 - b. mettere a disposizione del pubblico un'area attrezzata con elementi di arredo quali tavoli, banchi, sedie, sgabelli e panche. Il divieto non sussiste per vassoi e attrezzature per la raccolta dei contenitori di alimenti e bevande dopo l'uso.
2. Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito organizzato dal venditore o da un suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari.
3. Chi esercita abusivamente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto alle sanzioni di cui alla L. 287/92.

ART. 60 ATTIVITA' MISTE

1. Qualora nei locali in cui si esercita un'attività di produzione di beni o di servizi si svolga anche un'attività di commercio, occorre che la superficie destinata alla vendita sia delimitata con attrezzature od arredi atti ad individuarne permanentemente la superficie.
2. I locali in cui si svolge la vendita devono rispondere ai requisiti previsti dalle norme in materia urbanistica ed edilizia, fatte salve le deroghe previste dalla medesima normativa sulle destinazioni d'uso degli immobili.

3. Chi viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50 a € 300 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

ART. 61

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

1. Nel territorio comunale possono svolgere l'attività di vendita in forma itinerante:
 - a. i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) rilasciata da un Comune della Regione Piemonte.
 - b. i titolari di autorizzazione di tipo b) rilasciata da qualsiasi Comune italiano,
 - c. i produttori agricoli esercenti l'attività di vendita al minuto dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende.
2. L'attività di vendita in forma itinerante, compresa quella svolta dai produttori agricoli può essere esercitata con mezzi motorizzati o altro purché la merce non sia a contatto con il terreno o non sia esposta su banchi, e alle condizioni di cui al successivo art. 63.
3. Per lo svolgimento dell'attività di cui al presente articolo si dispone quanto segue:
 - a. è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita ed esercitare l'attività anche solo per il tempo necessario a servire il cliente laddove la fermata o la sosta sono vietate dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;
 - b. per salvaguardare la quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività di vendita non può essere esercitata ad una distanza inferiore a 100 metri dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, salvo espressa autorizzazione;
 - c. salvo espressa autorizzazione, è vietato svolgere l'attività di vendita nei parchi, nei giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversano;
 - d. è vietato, salvo espressa autorizzazione, la vendita di prodotti non inerenti la commemorazione dei defunti, nelle immediate adiacenze degli ingressi cimiteriali.
4. E' consentita la consegna porta a porta e la vendita ambulante di giornali e riviste da parte di editori, distributori ed edicolanti.
5. Chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29 co. 1 del D.lgs. 114/98.
6. Chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29 co. 2 del D.lgs. 114/98.

ART. 62

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE – REGIME DELLE AREE

1. I titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche ed i produttori agricoli possono essere autorizzati a svolgere l'attività in aree appositamente individuate, con provvedimento dell'Amministrazione Comunale.
2. L'attività di vendita è consentita per un totale di 12 ore giornaliere tutti i giorni della settimana e l'area occupata non dovrà superare i 24 metri quadrati. E' vietato l'ancoraggio al suolo delle strutture di vendita.

3. L'atto autorizzatorio dovrà essere esibito, a richiesta, agli organi di vigilanza.
4. Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano una sanzione amministrativa da € 75 a € 450 l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e l'allontanamento immediato dall'area.
5. La violazione di cui al comma 3) comporta una sanzione amministrativa da € 25 a € 150.

ART. 63

ATTIVITA' DI VENDITA IN FORMA ITINERANTE – MODALITA' DI SVOLGIMENTO

1. L'autorizzazione all'occupazione di suolo per la vendita non può essere ceduta né totalmente né parzialmente a terzi.
2. L'esercente, su richiesta degli organi di vigilanza ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale.
3. L'esercente ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e l'area circostante per un raggio di 2 metri.
4. Al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei luoghi prescritti.
5. Nell'esercizio dell'attività su aree appositamente individuate, è consentito utilizzare soltanto energia elettrica proveniente da impianti pubblici o da sorgenti, comunque non inquinanti.
6. L'esercente assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo. L'esercente è, altresì, responsabile dei danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
7. L'esercizio dell'attività di vendita in forma itinerante è soggetto alle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.
8. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggette alle vigenti norme in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'autorità sanitaria.
9. Chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29 co. 2 del D.lgs. 114/98.
10. Chi non osserva le disposizioni di cui ai precedenti commi 3, 4, 5 e 6 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50 a € 300 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

ART. 64

OCCUPAZIONI PER ESPOSIZIONE DI MERCI

1. Chi esercita attività commerciali in locali prospicienti il suolo pubblico e intende occuparne una parte per l'esposizione della propria merce deve preventivamente ottenere l'autorizzazione all'occupazione del suolo e pagare i relativi oneri.
2. I generi alimentari possono essere collocati al suolo solo previo ottenimento del nulla osta dell'ASL e devono, comunque, essere posizionati ad una altezza non inferiore a 50 cm dallo stesso.

3. L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida per l'orario in essa indicato. Pertanto, nel periodo temporale non autorizzato, le strutture e le merci devono essere rimosse contestualmente alla chiusura dell'esercizio.
4. Chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1 è soggetto alle sanzioni amministrative e all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
5. Chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50 a € 300 e all'obbligo del ripristino dei luoghi.

ART. 65

ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI O BEVANDE ALL'ESTERNO DI PUBBLICO ESERCIZIO

1. L'allestimento di aree attrezzate all'esterno dei pubblici esercizi per consentire la somministrazione di alimenti e bevande all'aperto, fermo restando il rispetto delle norme di sorvegliabilità, igienico-sanitarie e fatti salvi i diritti di terzi, è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione integrativa.
2. Qualora l'attività di cui al comma 1) sia esercitata su suolo pubblico occorre, altresì, l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, il pagamento dei relativi oneri ed il rispetto delle norme esistenti.
3. Le autorizzazioni di cui ai commi precedenti non possono prolungarsi oltre l'orario indicato espressamente nell'autorizzazione di cui al comma 1).
4. Ai pubblici esercizi, insediati sulle aree pubbliche o verdi, è vietata la vendita per asporto delle bottiglie in vetro.
5. Salvo violazioni di altre norme legislative o regolamentari, chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

ART. 66

INSEDIAMENTO DI ATTIVITA' PRODUTTIVE

1. Ferme restando le disposizioni del Regolamento di cui al DPR 447/98 così come modificato con DPR 440/2000 in materia di attività e impianti assoggettati ai procedimenti di Sportello Unico delle attività produttive di beni e servizi, chi intende iniziare o subentrare in una attività di commercio all'ingrosso, di agenzia d'affari o di produzione di beni o di servizi, deve presentare, entro 30 giorni dall'inizio o dal subentro, una comunicazione di insediamento dell'attività all'Ufficio competente o allo Sportello Unico del Comune, fermo restando il rispetto e gli adempimenti relativi alle norme urbanistiche, edilizie, sanitarie, ambientali e di sicurezza. In caso di variazione della medesima attività occorre presentare analoga comunicazione.
2. Chi viola le disposizioni di cui al comma precedente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50 a € 300.

ART. 67
ESPOSIZIONE TEMPORANEA DI MERCI

1. Le occupazioni del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate, all'esterno dei negozi, sono in generale vietate con particolare riferimento ai generi di frutta e verdura che per le loro caratteristiche sono soggetti a deperimento e inquinamento atmosferico.
2. Si consente di effettuare operazione di carico e scarico dei prodotti alimentari in genere per il tempo necessario all'operazione di deposito delle confezioni di fronte al punto vendita, i prodotti scaricati dovranno essere trasferiti all'interno del negozio nel tempo massimo di 90 minuti.
3. Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 50 a € 300 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

ART. 68
COMMERCIO FISSO E AMBULANTE

1. Coloro che esercitano il commercio non possono, senza giustificato motivo, rifiutare la vendita della merce secondo gli usi e nelle quantità normalmente richieste dai consumatori.
2. E' fatto obbligo ai titolari degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande che esercitano la ristorazione di esporre, anche all'esterno dell'esercizio, idonee e visibili tabelle riportanti menù e prezzi.
3. Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici che devono essere messi a disposizione dei frequentatori.
4. Salvo quanto previsto dalle norme di igiene e sanità, i locali adibiti al commercio, i pubblici esercizi ed i laboratori debbono essere mantenuti costantemente puliti, in stato decoroso e, quando siano aperti al pubblico, sufficientemente illuminati.
5. Nei locali indicati al comma precedente non possono essere assunti comportamenti, né essere svolte attività incompatibili con la destinazione del locale o dell'esercizio.
6. Gli esercenti il commercio ambulante con posto fisso debbono servirsi di un banco decoroso e tenerlo con cura.
7. Le tende in genere, interne o esterne, debbono essere tenute in buono stato di pulizia e di manutenzione.
8. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di vendita a peso netto, gli esercenti il commercio, quando vendono merci a peso, sono tenuti, a richiesta dell'acquirente, ad indicare per iscritto sui pacchi il peso della merce.
9. Le violazioni di cui al presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, comportano una sanzione amministrativa da € 50 a € 300.

ART. 69
CONTEGNO DEGLI ESERCENTI IL COMMERCIO

1. E' vietato agli esercenti il commercio gridare o usare amplificatori per reclamizzare le proprie merci o per altri motivi, come pure attirare clienti in modo petulante e sconveniente o con giochi o scommesse.

2. Gli esercenti hanno l'obbligo di usare vestiti, grembiuli, camici ed altri indumenti decorosi e puliti.
3. In particolare i macellatori, i macellai ed i salumieri non possono indossare in luogo pubblico indumenti intrisi di sangue.
4. Resta vietato ai suddetti esercenti altercare tra loro, usare modi, gesti e frasi sconvenienti.
5. Le violazioni di cui al presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, comportano una sanzione amministrativa da € 25 a € 150.

**ART. 70
ELEMENTI DI ARREDO**

1. Il posizionamento di elementi di arredo (vasi, fioriere ed elementi simili) da parte di esercenti attività commerciali ed artigianali, nonché di privati, è subordinato all'ottenimento della necessaria autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità sia Civile che Penale.
2. Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 25 a € 150 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

TITOLO V ACQUE INTERNE

ART. 71 BALNEAZIONE

1. L'eventuale divieto di balneazione nei laghi e nei rivi è disposto dal Sindaco con apposita ordinanza previa analisi dei parametri di non accettabilità delle acque da parte dell'ARPA.
2. Sono comunque interdetti alla balneazione i bacini ed i canali di irrigazione.
3. E' vietato camminare sui bordi dei muri di sostegno delle sponde dei laghi e dei rivi, sia naturali che artificiali, nonché delle paratie e simili.
4. In caso di congelamento della superficie dello specchio d'acqua, è vietato percorrere a piedi o con qualsiasi altro mezzo il lago ghiacciato.
5. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50 a € 300 e l'obbligo di sospendere immediatamente l'attività.

ART. 72 NAVIGAZIONE

1. Sui laghi è vietata la navigazione con natanti a motore, salvo nei seguenti casi:
 - a. natanti appartenenti alla Provincia, ai corpi di Pubblica Sicurezza, ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza, ai Vigili del Fuoco e ai servizi di salvataggio, di pronto soccorso e di pubblica utilità;
 - b. natanti appartenenti ai corpi di vigilanza nonché a unità operative appositamente autorizzate;
 - c. natanti adibiti a operazioni di controllo, assistenza e giuria durante lo svolgimento di manifestazioni sportive autorizzate;
 - d. natanti con motore elettrico dei partecipanti alle manifestazioni.
2. La navigazione con natanti qualsiasi tipo di imbarcazione non a motore è consentita esclusivamente a seguito di autorizzazione del Sindaco.
3. E' vietata la navigazione con qualsiasi tipo di unità nelle zone a canneto e in quelle di rilevanza archeologica o naturalistica appositamente delimitate da boe galleggianti. Il divieto non si applica ai mezzi dei Vigili del Fuoco, della Forestale e in ogni altro caso di intervento di soccorso o di esercitazioni di Protezione Civile.
4. Sono vietati l'ammarraggio ed il decollo con idrovolanti e con altro tipo di aeromobile nonché il prelievo e lo scarico di acqua nel lago con aeromobile a scopo di esercitazioni.
5. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50 a € 300 e l'obbligo di sospendere immediatamente l'attività.

ART. 73
UTILIZZO SPAZI PUBBLICI

1. I pontili e le strade circostanti i laghi sono sottoposte a vigilanza da parte dei soggetti di cui all'art. 3 del presente Regolamento tramite il sistema di informazioni visive, consigli diretti, prescrizioni e divieti, azioni di controllo dei flussi, al fine di evitare ogni possibile rischio di caduta, condizioni di sovraccarico, azioni di molestia e disturbo.
2. E' vietato occupare con manufatti, pontili, recinzioni e con ogni altro tipo di opere o strutture anche amovibili e semiamovibili, le rive, le sponde, la superficie acquea del lago e le aree pertinenziali, salvo la realizzazione di interventi da parte del Comune di Chiaverano.
3. E' vietato asportare e danneggiare la vegetazione riparia esistente, effettuare nuovi impianti di specie arborea, arbustiva, erbacea. E' vietata, altresì, ogni tipo di coltivazione orticola nell'area di proprietà demaniale.
4. Sui laghi, lungo le strade, i pontili e gli spazi pubblici circostanti i laghi:
 - a) sono vietate le molestie, i rumori e comportamenti che possano provocare cadute accidentali nel lago, danneggiamenti, usi impropri alle strutture ed alle dotazioni di sicurezza;
 - b) nel caso di bagni nel lago sono vietati i comportamenti che possono arrecare disturbo ad altre persone o che, come i tuffi da alberi o da rocce, possono creare problemi di incolumità a se stessi o ad altri;
 - c) è vietato bruciare materiale di qualsiasi tipo o accendere fuochi;
 - d) è vietato l'uso di bracieri, griglie e barbecue salvo l'uso di manufatti appositamente realizzati dal Comune di Chiaverano nelle aree pic-nic;
 - e) è vietato l'abbandono di rifiuti solidi e liquidi ogni tipo, compresi i mozziconi di sigari e sigarette; i rifiuti dovranno essere posti negli appositi contenitori e, nel caso di mancanza di contenitori o di contenitori pieni, i rifiuti dovranno essere smaltiti a cura degli utenti.
 - f) è vietata l'effettuazione di qualsiasi forma di campeggio o attendamento.
5. Nel tratto della strada perilacuale, delimitata da apposite segnalazioni e da barriere di sbarramento, è vietato il transito ai veicoli motorizzati. E' fatta eccezione per i veicoli degli Enti pubblici, dei concessionari o appaltatori di pubblici servizi, nonché, limitatamente ai mezzi agricoli, per i proprietari dei terreni confinanti per l'accesso al fondo di proprietà. Tali mezzi dovranno rispettare il limite dei 30 Km orari. La deroga riguarda anche il transito in bicicletta e a cavallo. Previa specifica autorizzazione può essere consentito il transito ai veicoli privati esclusivamente per motivi di pubblico servizio.
6. Su tutta l'area del laghi è vietato installare striscioni e pannelli pubblicitari. Potranno essere posizionati dei pannelli di carattere informativo e/o educativo corrispondenti al modello predisposto dalla Provincia e dalla stessa autorizzati.
7. E' vietato asportare, modificare, spostare e manomettere:
 - a. le boe di segnalazione;
 - b. i cartelli segnaletici posizionati sullo specchio d'acqua e sulla terra ferma;
 - c. le telecamere o altri dispositivi di videosorveglianza;
 - d. i dispositivi di illuminazione.

8. Relativamente alla conduzione di cani vige l'obbligo di tenere i medesimi al guinzaglio e con museruola, con Kit al seguito per l'immediata asportazione delle deiezioni.
9. Le violazioni di cui ai commi 2), 3) e 7) precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 75 a € 450 e l'obbligo del ripristino dei luoghi..
10. Le violazioni di cui ai commi 4), 5), 6) e 8) precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50 a € 300 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

ART. 74
DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DELLA PESCA

1. Per l'attività di pesca si rinvia alle norme vigenti nazionali e regionali e al regolamento provinciale della pesca.

TITOLO VI DISCIPLINA DELLA DETENZIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI

ART. 75 PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà verso di essi ed il loro abbandono, al fine di favorire nel benessere dell'animale la corretta convivenza con l'uomo e tutelare la salute pubblica e l'ambiente.

ART. 76 BENESSERE DEGLI ANIMALI

1. Allo scopo di garantire il benessere degli animali :
 - a. Sono vietati sul territorio del Comune spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche o private che comportino maltrattamento o sevizie di animali ai sensi degli articoli 70 e 129 del Regolamento di Pubblica Sicurezza e 727 e 638 del Codice Penale.
 - b. L'esposizione degli animali da affezione nei negozi e nei mercati deve tenere conto dei bisogni fisiologici ed etologici delle specie.
 - c. E' vietato abbandonare gli animali domestici o tenuti in cattività.
 - d. E' vietato spargere impropriamente veleni o sostanze che possano arrecare danno agli animali presenti sul territorio comunale.
 - e. È vietato foraggiare gli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o comunque, di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali.
2. I proprietari o possessori di animali devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.
3. Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.
4. È vietato lasciar vagare o condurre senza giustificato motivo entro l'abitato qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla, come pure tenere, in qualsiasi modo, nei luoghi pubblici od aperti al pubblico, nelle terrazze, nei poggioli e cortili, gli animali di cui sopra con o senza gabbione. Eventuali deroghe potranno essere concesse, dai competenti uffici comunali, che ne stabiliscono i limiti e le condizioni, limitatamente alle frazioni e borghi prevalentemente rurali.
5. Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del competente ufficio comunale, il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.
6. Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano una sanzione amministrativa da € 50 a € 300.

ART. 77
TUTELA E CUSTODIA DEGLI ANIMALI

1. Ai proprietari o possessori di animali è vietato:
 - a. consentire che gli animali con deiezioni sporchino i portici, i marciapiedi o altri spazi pubblici. In caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia devono provvedere alla immediata pulizia del suolo;
 - b. effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;
 - c. tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio;
 - d. lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla.
2. I volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline, sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.
3. Con apposita Ordinanza del Sindaco saranno determinate ulteriori modalità di mantenimento degli animali e comportamenti vietati, ai fini della tutela del loro benessere.
4. Le violazioni di cui al presente comportano una sanzione amministrativa da € 25 a € 150 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

ART. 78
DETTENZIONE DEI CANI

1. È vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione di cani o di altri animali che disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, la pubblica quiete.
2. Chiunque, nei centri abitati, faccia circolare, in strade, marciapiedi, portici, pubblici giardini attrezzati oppure luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico transito, i cani di qualunque specie, dovrà munirli di collare e assicurarli al guinzaglio.
3. I conduttori dovranno evitare che i cani orinino contro porte, entrate di negozi e simili.
4. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani da guardia o di grossa taglia o particolarmente aggressivi, dovranno fare in modo, con opportuni necessari accorgimenti, che gli animali non possano aggredire o mordere chicchessia; i cani dovranno essere legati o tenuti recintati in modo che non possano accedere liberamente alla pubblica via o al pubblico passaggio.
5. Ove siano custoditi cani è fatto obbligo, al proprietario o detentore, di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.
6. I cani circolanti senza gli accorgimenti come sopra è descritto e che non siano convenientemente custoditi, saranno catturati dal personale comunale incaricato di tale servizio e affidati alle apposite strutture di accoglienza. Sono a carico dell'eventuale proprietario reclamante tutte le spese del mantenimento oltre il pagamento della sanzione pecuniaria.
7. I proprietari di cani, gli allevatori e i detentori di cani a scopo di commercio sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe canina del Comune di residenza entro 30 giorni dalla nascita dell'animale o da quando ne vengono, a qualsiasi titolo, in possesso.

8. I proprietari dei cani, entro 30 giorni dalla data di iscrizione, sono tenuti a provvedere all'identificazione degli animali, mediante microchip, e a riconsegnare al Comune l'attestato dell'avvenuta identificazione entro i successivi 7 giorni.
9. Nei casi stabiliti al comma 1) gli agenti di polizia Locale, oltre ad accertare la trasgressione amministrativa o penale a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad attenersi in futuro alle disposizioni di cui sopra e, se del caso, a ricercare ogni possibile rimedio atto ad evitare che l'animale rechi disturbo.
10. Ove la diffida non venga osservata l'animale potrà essere prelevato dal personale comunale incaricato di tale servizio con specifico atto amministrativo ed affidato alle strutture di accoglienza canina con oneri a carico del proprietario.
11. Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3) e 5) comportano una sanzione amministrativa da € 25 a € 150
12. La violazione di cui al comma 4) comporta una sanzione amministrativa da € 50 a € 300.
13. La violazione di cui al comma 8) comporta una sanzione amministrativa da € 25 a € 150.

ART. 79 RESPONSABILITA' DEL DETENTORE

1. Sul territorio del Comune chiunque detiene un animale da affezione o accetta, a qualunque titolo, di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere e provvede a garantirgli ambiente, cure e attenzioni adeguate alla specie e ai relativi bisogni fisiologici ed etologici, in particolare:
 - a. fornisce costantemente acqua da bere ed alimentazione giornaliera corretta ed adeguata, nella quantità e nella qualità, alle esigenze della specie, della età e delle condizioni fisiologiche dell'animale.
 - b. i cani detenuti all'aperto devono disporre di un ricovero, ben coibentato ed impermeabilizzato, che fornisca protezione dalle temperature e condizioni climatiche sfavorevoli.
 - c. la detenzione dei cani alla catena deve essere evitata: qualora si renda necessaria, occorre che all'animale sia quotidianamente assicurata la possibilità di movimento libero e che la catena sia mobile, con anello agganciato ad una fune di scorrimento di almeno otto metri di lunghezza.
 - d. qualora i cani siano detenuti prevalentemente in spazi delimitati, è necessario uno spazio di almeno dodici metri quadrati per capo adulto, fatte salve esigenze particolari di razza. I locali di ricovero devono essere aperti all'esterno per consentire sufficiente ventilazione ed illuminazione.
 - e. lo spazio occupato in modo permanente dagli animali da affezione o tenuti in cattività deve essere mantenuto in buone condizioni igieniche.
2. Le violazioni di cui al presente comportano una sanzione amministrativa da € 150 a € 450 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

ART. 80
RIPRODUZIONE DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE

1. Chiunque detiene un animale da affezione sul territorio del Comune o accetta di occuparsene è responsabile della sua riproduzione, nonché della custodia, della salute e del benessere della prole.
2. Le violazioni di cui al presente comportano una sanzione amministrativa da € 50 a € 300 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

ART. 81
ACCALAPPIAMENTO CANI VAGANTI E/O RANDAGI

1. I cittadini devono segnalare la presenza di cani vaganti al Servizio comunale di accalappiamento cani.
2. I cani vaganti saranno accalappiati dagli addetti autorizzati dal Comune e ricoverati al canile di zona.
3. Alle persone non autorizzate è vietato catturare animali vaganti e detenerli.
4. Nei casi di particolare complessità o rischio sanitario potrà essere richiesta la collaborazione del servizio veterinario della ASL per la cattura dell'animale.

ART. 82
CUSTODIA E DESTINAZIONE DEI CANI ACCALAPPIATI

1. I cani accalappiati non possono essere soppressi né essere destinati alla sperimentazione, saranno presi in cura dal Servizio Veterinario della ASL e ricoverati nel canile di zona.
2. Se non tatuati o senza apposito micro-chip saranno ricoverati per un periodo non inferiore a dieci giorni nel canile di zona con osservazione e trattamenti profilattici a cura del Servizio Veterinario della ASL, dopodiché potranno essere dati in affidamento in forma definitiva o temporanea ai privati che ne facciano richiesta o trasferiti nel canile.
3. Se tatuati o con apposito micro-chip saranno riconsegnati al proprietario, cui spetta il pagamento delle sanzioni previste e delle spese di cattura, di custodia e sanitarie sostenute.

ART. 83
CANI DA PASTORE, DA CACCIA E DI PUBBLICA UTILITA'

1. I cani da pastore adibiti alla custodia di greggi, mandrie od armenti possono essere tenuti sciolti e senza museruola soltanto nel territorio rurale del Comune, e allorquando il bestiame sia in transito sulla pubblica strada.
2. Possono essere tenuti sciolti e senza museruola i cani delle forze armate e delle forze di polizia, quando utilizzati per i servizi di istituto;
3. Possono essere tenuti sciolti e senza museruola i cani addestrati impiegati in compiti di pubblica utilità (Protezione Civile).
4. Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da caccia nei soli momenti in cui vengono utilizzati per l'attività venatoria.

TITOLO VII VARIE

ART. 84 DISCIPLINA DELL'USO DELLE ACQUE

1. Il Sindaco con apposita ordinanza può vietare in alcuni periodi dell'anno e della giornata l'uso dell'acqua per innaffiare prati, orti e giardini, per il riempimento di piscine, serbatoi, o simili, nonché per il lavaggio di veicoli e aree pubbliche e private, salvo quanto necessario all'uso strettamente domestico.

ART. 85 RACCOLTE DI MATERIALE E VENDITE DI BENEFICIENZA

1. La raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari a scopo benefico ed umanitario effettuate su aree pubbliche, è soggetta all'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, rilasciata con le idonee e specifiche modalità da ottemperare.
2. Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute con Decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazione e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'Associazione o Ente.
3. Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal Presidente dell'Associazione o Ente.
4. Le raccolte fondi su aree pubbliche sono vietate in occasione dello svolgimento dei mercati e delle fiere.
5. Sono in ogni caso vietate le raccolte di cui sopra in prossimità di scuole e luoghi di cura.
6. La violazione di cui al comma 3) comporta una sanzione amministrativa da € 25 a € 150.
7. Le violazioni di cui ai commi 4) e 5) comportano una sanzione amministrativa da € 25 a € 150 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

ART. 86 ACCATTONAGGIO

1. E' vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo causando disturbo ai passanti.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25 a € 150 e l'obbligo di cessare l'attività.

ART. 87
ARTISTI DI STRADA

1. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività degli "artisti di strada" è richiesta soltanto nei casi in cui l'esercizio dell'attività medesima comporti la sottrazione dello spazio all'uso pubblico.
2. In ogni caso le attività degli "artisti di strada" devono avvenire nel rispetto delle norme del Codice della Strada al fine di evitare pericolo o intralcio alla circolazione stradale.
3. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25 a € 150 e l'obbligo di cessare l'attività.

ART. 88
CONTRASSEGNI DEL COMUNE

1. E' vietato usare lo stemma del comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.
2. La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa da € 25 a € 150 e l'obbligo della eliminazione dei contrassegni utilizzati.

TITOLO VIII

SANZIONI - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 89 **ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione ai sensi dello Statuto Comunale
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.
3. Il presente Regolamento, all'occorrenza, con delibera di Consiglio, è aggiornato di norma entro il 31 gennaio di ciascun anno o nel caso di necessità urgenti.

ART. 90 **SANZIONI**

1. Le violazioni al Regolamento o all'uso di concessioni o di autorizzazioni conformi alle condizioni ed alle prescrizioni specifiche cui sono subordinate, sono contestate dagli organi di controllo nei modi e nei termini previsti dalla legge 24/11/1981 n. 689 e, ove non punite diversamente dal Codice Penale o da altre Leggi o Regolamenti, saranno punite con sanzione amministrativa indicata nei singoli articoli e commi. In assenza di specifica indicazione la sanzione è prevista da un minimo di € 25 ad un massimo di € 150.
2. Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta nei modi indicati nel verbale.
3. Non è consentito il pagamento a mani dell'accertatore.
4. I proventi delle sanzioni pecuniarie vengono acquisiti al bilancio comunale .
5. Le violazioni di cui al comma 1 comportano l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva, nonché, se del caso, l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e/o dell'esecuzione di quanto omesso quali sanzioni di natura risarcitoria o riparatori.
6. Degli obblighi di cui al comma 5 viene fatta menzione nel verbale di accertamento redatto dagli organi di controllo, contestato o notificato al trasgressore e agli obbligati in solido
7. Qualora il trasgressore non ottemperi agli obblighi di cui al comma 5, il comune potrà provvedervi in sua vece. Le spese sostenute saranno poste a carico del trasgressore.
8. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo che la violazione configuri anche una sanzione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.
9. Ove il responsabile sia minore od incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla Legge, in tema di responsabilità sostitutiva o solidale.

ART. 91
IMPORTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste, potranno essere aggiornate con Deliberazione della Giunta Comunale entro gli importi minimo e massimo stabiliti con Deliberazione del Consiglio Comunale.

ART. 92
COMPETENZE ATTUATIVE E GESTIONALI

1. Il Responsabile dell'Area di Vigilanza, a norma dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 può emanare provvedimenti attuativi delle norme del presente Regolamento, ed è competente in materia di provvedimenti amministrativi ex Legge 689/81.
2. Nell'emanare l'ordinanza ingiunzione di cui all'art. 18 della l. 689/81 il Responsabile dell'Area di Vigilanza determinerà l'entità della sanzione da irrogare tenuto conto dei criteri dettati dall'art. 11 della stessa legge e, in caso di reiterazione della violazione ex art. 8 bis legge 689/81, applicherà l'aumento fino a un terzo.